



Helena GPR

STATUTO

PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI

APPROVATO IN DATA 12/11/2023

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Tribunale di
Roma - 3
Sezione

N. 3535

Serie 3

Data 14-11-2023

REGISTRATO
CONFERMA

Esente

IL DIRETTORE

Adrian Goff

INDICE

INDICE.....	1
Titolo I – Costituzione.....	1
Articolo 1 – Costituzione e denominazione sociale.....	1
Articolo 2 – Sede.....	1
Articolo 3 – Principi fondamentali.....	1
Titolo II – Scopo sociale e attività istituzionali.....	2
Articolo 4 – Finalità.....	2
Articolo 5 – Attività di interesse generale e attività diverse.....	2
Articolo 6 – Attività istituzionali.....	3
Articolo 7 – Volontari.....	3
Articolo 8 – Lavoratori.....	4
Titolo III – Soci.....	5
Articolo 9 – Soci.....	5
Articolo 10 – Qualifica di socio e quota associativa.....	5
Articolo 11 – Ammissione.....	5
Articolo 12 – Diritti dei soci.....	5
Articolo 13 – Doveri dei soci.....	6
Articolo 14 – Provvedimenti disciplinari.....	6
Articolo 15 – Perdita della qualifica di socio.....	7
Titolo IV – Organi sociali.....	9
<u>Sezione I – Disposizioni generali.....</u>	<u>9</u>
Articolo 16 – Organi sociali.....	9
Articolo 17 – Revoca.....	9
<u>Sezione II – L'Assemblea dei Soci.....</u>	<u>10</u>
Articolo 18 – Convocazione, costituzione e funzionamento.....	10
Articolo 19 – Competenze.....	11
<u>Sezione III – Il Consiglio Direttivo.....</u>	<u>12</u>
Articolo 20 – Definizione e composizione.....	12
Articolo 21 – Elezioni.....	12
Articolo 22 – Presidente.....	12
Articolo 23 – Ulteriori cariche statutarie e funzioni.....	13
Articolo 24 – Convocazione e validità delle sedute.....	13
Articolo 25 – Delibere.....	14
Articolo 26 – Rimborsi.....	14
Articolo 27 – Competenze.....	14
Articolo 28 – Dimissioni e decadenza.....	15
<u>Sezione IV – Collegio Consultivo.....</u>	<u>15</u>

Adriano Gp

Articolo 29 – Definizione e composizione.....	15
Articolo 30 – Sedute e delibere.....	16
Articolo 31 – Elezioni.....	16
Articolo 32 – Competenze.....	16
Sezione V – Organo di Controllo e Revisore legale dei conti.....	17
Articolo 33 – Organo di Controllo e Revisore legale dei conti.....	17
Titolo V – Organi di assistenza del Consiglio Direttivo.....	19
Articolo 34 – Organi di assistenza del Consiglio Direttivo.....	19
Articolo 35 – Assistenti di Portafoglio.....	19
Articolo 36 – Gruppi di Lavoro.....	19
Titolo VI – Rapporti con lo EYP Network.....	21
Articolo 37 – Partecipazione alla governance dello EYP Network.....	21
Articolo 38 – Regolamenti internazionali.....	21
Titolo VII – Libri sociali, obbligazioni e patrimonio.....	22
Articolo 39 – Libri sociali.....	22
Articolo 40 – Obbligazioni, patrimonio e destinazione degli avanzi di gestione.....	22
Articolo 41 – Entrate.....	23
Titolo VIII – Bilancio.....	24
Articolo 42 – Bilancio ed esercizio finanziario.....	24
Titolo IX – Disposizioni finali.....	25
Articolo 43 – Modifiche dello Statuto.....	25
Articolo 44 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	25
Articolo 45 – Terminologia di genere.....	25

Adesso Gp

Titolo I – Costituzione

Articolo 1 – Costituzione e denominazione sociale

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Parlamento Europeo Giovani - APS", di seguito chiamata per brevità "Associazione". Può essere utilizzata, in forma breve, la sigla "PEG - APS".
2. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.
3. L'Associazione aderisce al *Network* dello *European Youth Parliament*, di seguito "*EYP Network*", di cui costituisce il Comitato nazionale italiano.
4. L'Associazione è regolata:
 - a. dalle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito chiamato per brevità "Codice del Terzo Settore", e successive modificazioni e integrazioni;
 - b. dagli artt. 36 ss. del Codice civile;
 - c. dal presente Statuto;
 - d. dai suoi regolamenti interni.

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati. Tale variazione di indirizzo non comporta alcuna modifica statutaria, ma solamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, può trasferire la sede legale in altro Comune, contestualmente modificando lo Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3 – Principi fondamentali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità. Le cariche associative sono elettive e tutti i Soci possono accedervi secondo le modalità espresse nel presente Statuto.
2. L'Associazione è apartitica e non confessionale.



TITOLO II – Scopo sociale e attività istituzionali

Articolo 4 – Finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore dei soci e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.

2. Quali suoi fini principali, l'Associazione promuove finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

- a. la cittadinanza attiva locale, nazionale ed europea;
- b. il dialogo guidato, informato e democratico come metodo principe di risoluzione dei conflitti;
- c. l'utilizzo di forme alternative di educazione finalizzate ad integrare il percorso formativo dei suoi Soci;
- d. l'intraprendenza giovanile finalizzata alla crescita personale;
- e. i valori fondamentali dell'Unione europea, nonché la conoscenza delle sue istituzioni e del loro funzionamento.

Articolo 5 – Attività di interesse generale e attività diverse

1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che si renda necessaria per la realizzazione dei fini statuari e in particolare potrà esercitare, a norma dell'art. 6 Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate

Adriano Gpe

nei limiti consentiti dalla legge. L'individuazione delle attività diverse è di competenza del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione, ai sensi dell'art. 7 Codice del Terzo Settore, può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Articolo 6 – Attività istituzionali

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'Articolo 4, ed in linea con le attività di interesse generale di cui all'Articolo 5, l'Associazione:

- a. organizza eventi di simulazione del processo decisionale del Parlamento Europeo principalmente in lingua inglese, con le procedure disciplinate dai regolamenti interni e tenendo conto dei regolamenti internazionali dello EYP Network;
- b. promuove le tematiche della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, le pari opportunità e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori nonché, in generale, la cittadinanza attiva e l'analisi critica dell'attualità attraverso le tematiche affrontate in tali eventi;
- c. promuove ulteriormente la pace tra i popoli e le esperienze giovanili internazionali e interculturali dotando tali eventi di uno staff internazionale;
- d. organizza eventi di formazione alle competenze trasversali in ambito sociale, mediatico e accademico per soci e terzi e di approfondimento della vita associativa;
- e. interagisce con gli altri Comitati nazionali dello EYP Network e con il Network stesso selezionando delegazioni di giovani partecipanti ai propri eventi e per eventi esteri, e accogliendo allo stesso modo delegazioni di giovani stranieri ai suoi eventi;
- f. coordina i soci che promuovono sul territorio attività corrispondenti alle finalità dell'Associazione;
- g. collabora con, ed ottiene il supporto di, Enti pubblici o privati al fine di raggiungere le sue finalità;
- h. promuove progetti informativi riguardanti l'Associazione stessa, fra cui manifestazioni e iniziative finalizzate alla raccolta fondi;
- i. promuove e aderisce ad altre iniziative finalizzate alla formazione culturale dei giovani.

Articolo 7 – Volontari

1. L'Associazione, ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore, può avvalersi di volontari, anche non associati, nello svolgimento delle proprie attività, predisponendo un apposito registro per quei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Adriano Giffi

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario, sia esso associato o meno, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto lavorativo, subordinato o autonomo, con l'Associazione; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e secondo le disposizioni dei regolamenti interni.

4. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6. L'Associazione provvede ad assicurare tutti i volontari, associati o meno, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 8 - Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Adrian Gips

Titolo III – Soci

Articolo 9 – Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione.
2. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

Articolo 10 – Qualifica di socio e quota associativa

1. Per poter acquisire la qualifica di socio è necessario il pagamento di una quota associativa annuale, essa si perde unicamente per decadenza per morosità, recesso, esclusione o decesso dell'associato.
2. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 11 – Ammissione

1. Coloro che intendono aderire all'Associazione devono presentare apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, indicando almeno:
 - a. nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza e indirizzo di posta elettronica;
 - b. presa visione del presente Statuto e dei regolamenti interni;
 - c. autorizzazione al trattamento dei dati personali, resa mediante apposita informativa redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.
2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione e comunque entro il termine massimo dell'assemblea successiva il Consiglio Direttivo valuta in merito all'accettazione della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, la quale può essere accolta o respinta. In ogni caso, l'esito della delibera che accoglie o respinge la domanda di ammissione deve essere comunicato all'interessato e, in caso di ammissione, il Socio deve essere iscritto nel Libro dei Soci. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione adottata, e l'interessato può, entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prima convocazione utile.

Articolo 12 – Diritti dei soci

1. I soci hanno diritto a:

Associazione Parlamento Europeo Giovani
Comitato nazionale italiano dello European Youth Parliament / Schwarzkopf-Stiftung
Circonvallazione Clodia, 163/167 - 00195 Roma (RM), Italia
www.eypitaly.org psa@eypitaly.org ey@eypitaly.org



Adesso Giff

- a. partecipare alle Assemblee, ~~se in regola~~ con il pagamento della quota associativa annuale;
- b. eleggere ed essere eletti membri degli Organi sociali in conformità alle norme del presente Statuto;
- c. partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;
- d. accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 4, di cui al presente Statuto;
- e. discutere e approvare i bilanci dell'Associazione;
- f. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- g. dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- h. proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

2. Il diritto di voto e di elettorato passivo viene esercitato da tutti i Soci, conformemente alla legge.

3. Il voto per delega è ammesso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 13 – Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti a:

- a. osservare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli Organi sociali e i regolamenti interni dell'Associazione;
- b. contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi e allo sviluppo dell'associazione;
- c. versare regolarmente la quota associativa annuale secondo le modalità e i tempi specificate nei regolamenti interni;
- d. svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli Organi sociali;
- e. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con i principi dell'Associazione e con ogni valore di uguaglianza e dignità umana.

2. La quota e i contributi dei Soci non hanno carattere patrimoniale; non sono trasferibili, né rivalutabili; non sono restituibili in caso di perdita della qualifica di socio.

3. Qualora la quota associativa sia stata pagata entro due mesi della scadenza dell'anno sociale, essa si considera valida anche per l'anno sociale successivo. In tale caso il computo per la decadenza per morosità di cui all'art. 15 comma 3 del presente Statuto, decorre dal primo giorno dell'anno sociale successivo.

Articolo 14 – Provvedimenti disciplinari

Adrian G...

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare dei provvedimenti disciplinari motivati per gravi fatti a carico del socio o del partecipante a un evento per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di regolamenti interni o delle deliberazioni degli Organi sociali e per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione.

2. Sono provvedimenti disciplinari:

- a. l'ammonizione scritta;
- b. l'esclusione o l'espulsione immediata da uno specifico evento;
- c. la sospensione temporanea dei diritti del socio, fino a un massimo di 90 giorni;
- d. l'esclusione dall'Associazione.

3. Insieme ai provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b., c. e d. del comma precedente, può essere comminata la sospensione, fino a un anno, del diritto di elettorato passivo.

4. Contro il provvedimento disciplinare del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei Soci, che, previo contraddittorio anche in via telematica, delibera tempestivamente sull'argomento.

5. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a., b., e c. del comma 2, così come il provvedimento disciplinare di cui al comma 3, hanno effetto immediato. In caso di ricorso all'Assemblea dei Soci essi sono sospesi fino alla pronuncia della stessa, salvo il caso dell'espulsione immediata di un Socio da uno specifico evento.

6. L'esclusione dall'Associazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, in cui devono essere contenute le sue motivazioni.

7. I Soci che dovessero incorrere in uno dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 2., lett. b., c., d., divenuto definitivo il provvedimento in seguito al decorso di 30 giorni dalla sua deliberazione o dalla pronuncia dell'Assemblea dei Soci sul ricorso, decadono automaticamente dall'incarico eventualmente ricoperto.

8. Il provvedimento disciplinare comminato deve essere proporzionale alla violazione commessa. Non è necessaria la previa comminazione di un provvedimento disciplinare meno gravoso per comminarne uno che lo sia in misura maggiore. I regolamenti interni forniscono una descrizione generale e astratta delle violazioni che possono condurre a un determinato provvedimento per ciascuno di essi.

Articolo 15 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per decadenza per morosità, recesso, esclusione o per decesso.

2. La decadenza per morosità interviene definitivamente trascorso un intero anno associativo senza aver pagato la quota annuale.

3. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono per il socio dimissionario gli obblighi precedentemente assunti nei confronti dell'Associazione.

Adrian Gpa

Adamo Goffe

Titolo IV – Organi sociali

Sezione I – Disposizioni generali

Articolo 16 – Organi sociali

1. L'associazione è diretta democraticamente attraverso i suoi Organi sociali:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente.
2. A fini di consulto e sostegno del Consiglio Direttivo, può essere istituito un Collegio Consultivo, secondo quanto disposto dalla Sezione IV del presente Titolo.
3. Al ricorrere dei presupposti di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea dei Soci nomina anche un Organo di Controllo ed un Revisore legale dei conti, secondo quanto disposto dall'art. 33 del presente Statuto.
4. Tutte le cariche sociali sono elettive e hanno una durata di due anni.
5. Salvo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito, attribuendo solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esecuzione del mandato per conto e nell'interesse dell'Associazione, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno.
6. Salvo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, l'elezione degli Organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione e democraticità.

Articolo 17 – Revoca

1. L'Assemblea ordinaria, regolarmente costituita, può revocare il mandato ad uno o più membri di un Organo sociale, o anche all'intero Organo, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.
2. La mozione di revoca è inserita all'ordine del giorno su richiesta di almeno un decimo dei Soci, mediante presentazione della stessa almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea; i regolamenti interni disciplinano le modalità di presentazione della mozione.
3. L'approvazione della mozione comporta l'immediata decadenza del membro verso cui era diretta o dell'intero Organo sociale.



Sezione II - L'Assemblea dei Soci

Articolo 18 - Convocazione, costituzione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con i pagamenti della quota annuale.
2. L'Assemblea è convocata, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante avviso che riporti data, ora esatta, luogo e ordine del giorno, comunicato ai soci a mezzo di posta elettronica. Nell'avviso devono essere indicati anche data, ora esatta e luogo di seconda convocazione dell'Assemblea, da tenersi almeno sei ore dopo la prima convocazione. In aggiunta, la convocazione può essere pubblicata anche sul sito internet dell'Associazione, oltreché su altri canali di comunicazione ufficiali.
3. L'Assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio e, con cadenza biennale, per l'elezione delle cariche sociali.
4. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo, che ne fissa anche l'ordine del giorno, quando questi lo reputi opportuno o quando sia tenuto a farlo per altre ragioni, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. Allo stesso modo, almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto possono inserire uno o più punti all'ordine del giorno.
5. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, la stessa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
6. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
7. In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.
8. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del presente Articolo.
9. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria, validamente costituita, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
10. Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

11. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto all'interno dell'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. I Soci che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere validamente costituita la seduta, ma non nel numero dei votanti.

12. Con presenza in Assemblea s'intende la partecipazione dell'associato personalmente o per delega. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.

13. La partecipazione all'Assemblea e la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti di videoconferenza, purché questi garantiscano adeguati sistemi di sicurezza e consentano di verificare l'identità degli associati, secondo le modalità stabilite nei regolamenti e le indicazioni rese del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

14. L'inizio di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario che redige il processo verbale e lo firma con il Presidente. Il processo verbale è approvato a conclusione della seduta o in quella successiva.

Articolo 19 - Competenze

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Consultivo;
- b. nomina e revoca, al ricorrere dei presupposti di legge, l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, determinandone contestualmente il compenso;
- c. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio di riferimento e, laddove ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d. approva i regolamenti interni;
- e. stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
- f. esamina le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h. dirime una specifica controversia su ricorso da parte di un Socio o di un organo dell'Associazione, o elegge un apposito Collegio dei Garanti per il suo esame e la sua risoluzione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto;

2. L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:

- a. discutere le proposte di modifica dello Statuto;
- b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Sezione III – Il Consiglio Direttivo

Articolo 20 – Definizione e composizione

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione: ad esso è affidato ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed è responsabile di fronte all'Assemblea della programmazione delle attività sociali; è organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 Codice del Terzo Settore.
2. Esso è composto da un minimo di quattro fino a un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea tra i propri Soci.
3. Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza semplice tra i propri membri il Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario. Ai Consiglieri sono assegnate collegialmente funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 21 – Elezioni

1. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il regolamento elettorale, contenuto nei regolamenti interni, non è modificabile nei sei mesi precedenti alla data di svolgimento delle elezioni.
2. Gli eletti restano in carica per due anni sociali e sono rieleggibili.
3. Possono candidarsi ed essere eletti – esercitando il diritto di elettorato passivo – i Soci dotati di comprovata esperienza associativa e con una ampia e pregressa conoscenza dell'associazione, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e in conformità con le norme del presente Statuto.
4. In caso di mancata elezione di almeno quattro Consiglieri, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione; esso dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni entro sessanta giorni.
5. Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade, chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Le cariche sociali di Consigliere, membro del Collegio Consultivo e membro di un Organo di Controllo sono tra loro incompatibili.

Articolo 22 – Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza semplice. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Adrian Gp

2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano la stessa; presiede e convoca il Consiglio Direttivo, di cui cura lo svolgimento dei lavori. Inoltre, presiede l'Assemblea dei Soci.
3. Stipula accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni, previo assenso del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di temporanea assenza, impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della delibera di assunzione delle funzioni.

Articolo 23 – Ulteriori cariche statutarie e funzioni

1. Il Vicepresidente supporta il Presidente nell'espletamento dei suoi incarichi; assume le funzioni del Presidente in caso di temporaneo impedimento o assenza.
2. Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione, effettua i pagamenti, esegue incassi e accetta donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati rilasciando liberatorie e quietanze; incassa le quote e i contributi versati dai Soci firmandone le relative quietanze, eroga i rimborsi delle spese sostenute, provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione e redige i progetti di bilancio preventivo e consuntivo. Al Tesoriere compete inoltre l'ordinaria amministrazione del conto corrente associativo, mentre la straordinaria amministrazione è esercitata congiuntamente con il Presidente. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Tesoriere è dotato di firma libera e disgiunta.
3. Il Segretario tiene ed aggiorna il Libro dei Soci, redige e custodisce i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodisce i verbali dell'Assemblea dei Soci e il Registro dei volontari, dà adeguata pubblicità alle delibere assunte, gestisce le comunicazioni dell'Associazione ai Soci e i loro dati personali in conformità con la normativa vigente. Provvede inoltre tempestivamente alla divulgazione del materiale e delle comunicazioni ricevute dal Network.
4. Ai Consiglieri sono inoltre assegnate collegialmente funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 24 – Convocazione e validità delle sedute

1. Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria dal Presidente o dal Segretario mediante avviso di convocazione, contenente data, ora e luogo di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare almeno sette giorni prima della riunione ai Consiglieri. È convocato in via straordinaria su richiesta di almeno tre Consiglieri.



Adrian G

2. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare anche in teleconferenza o videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dei Consiglieri e siano garantiti adeguati sistemi di sicurezza.
3. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.
4. Di ogni seduta è redatto processo verbale, sottoscritto dal Segretario.

Articolo 25 – Delibere

1. Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno pari dignità e contribuiscono alla gestione dell'Associazione, che è collegiale.
2. Essi deliberano collegialmente a maggioranza dei presenti. A parità di voti si procede ad una seconda votazione; in caso di ulteriore parità prevale il voto dato dal Presidente. Ciascun membro può richiedere che il proprio dissenso rispetto a una delibera o una decisione sia esplicito nel verbale.
3. Il Segretario redige le delibere del Consiglio Direttivo, che sono firmate dal Presidente ed emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26 – Rimborsi

1. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esecuzione del mandato per conto e nell'interesse dell'Associazione, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno.

Articolo 27 – Competenze

1. Il Consiglio Direttivo:

- a. convoca l'Assemblea dei Soci;
- b. cura l'esecuzione delle Deliberazioni assembleari;
- c. organizza e coordina l'attività associativa, in base all'indirizzo dettato dall'Assemblea dei Soci;
- d. predispone, per tramite del Tesoriere, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- e. predispone i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- f. stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute;
- g. favorisce la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;
- h. definisce tipologie e modalità di svolgimento delle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- i. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 Codice del terzo settore eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;

- j. delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti tra i Soci;
- k. procede a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- l. presenta all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione sull'attività inerente il medesimo;
- m. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al Registro Unico Nazionale;
- n. elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e assegna ai Consiglieri funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione;
- o. nomina e destituisce Assistenti di Portafoglio e/o Gruppi di Lavoro qualora lo ritenga opportuno;
- p. rappresenta l'Associazione in seno allo *EYP Network*;
- q. è competente a deliberare in tutte le altre materie attribuitegli dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto, nonché in quelle non espressamente riservate ad organi specifici dell'Associazione.

Alban Capp

Articolo 28 – Dimissioni e decadenza

1. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione, decesso o impedimento permanente di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo assegna *ad interim* le relative deleghe ai membri rimanenti. In tale circostanza, l'Assemblea dei Soci provvede alla surroga mediante elezione suppletiva nella prima Assemblea utile. Il mandato dei Consiglieri così eletti termina con quello del Consiglio Direttivo in carica.
2. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso contemporanei della maggioranza dei Consiglieri, l'Organo decade, e l'Assemblea dei Soci provvede alla surroga mediante elezione suppletiva nella prima Assemblea utile. I componenti eletti con tale tornata suppletiva rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo precedente; fino all'elezione del nuovo Consiglio, ai membri rimanenti competono gli affari correnti di ordinaria amministrazione.

Sezione IV – Collegio Consultivo

Articolo 29 – Definizione e composizione

1. L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria può eleggere un Collegio Consultivo ("Il Collegio"). Esso è l'organo di consulenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
2. Esso è collegiale o monocratico, composto da uno a cinque componenti. In caso di formazione monocratica, assume il nome di Organo Consultivo.
3. Il Collegio opera in autonomia, rispondendo del proprio operato unicamente all'Assemblea dei Soci ed esercitando le proprie prerogative in maniera obiettiva ed imparziale. Esso si dota di un regolamento interno, che può essere modificato solo dallo stesso a maggioranza dei componenti.

Articolo 30 – Sedute e deliberare

1. Le sedute del Collegio sono valide con la maggioranza dei componenti. Di tali sedute dev'essere redatto processo verbale, conservato in apposito Libro.
2. Se collegiale, il Collegio delibera sulla base del consenso; se ciò non risulta possibile, si può ricorrere su richiesta di un componente del Collegio a votazione.
3. I pareri del Collegio sono adeguatamente motivati e conservati in apposito Libro.
4. Nelle delibere del Consiglio Direttivo assunte in seguito a richiesta, da parte di quest'ultimo, di un consulto del Collegio, si dà evidenza di questa procedura indicando i membri del Collegio che hanno preso parte al consulto e il contenuto dello stesso.
5. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

Articolo 31 – Elezioni

1. Le elezioni per i componenti del Collegio Consultivo si svolgono a scrutinio segreto. Il regolamento elettorale, contenuto nei regolamenti interni, non è modificabile nei sei mesi precedenti alla data di svolgimento delle elezioni.
2. Gli eletti restano in carica per due anni sociali e sono rieleggibili. L'elezione non può essere condotta nella stessa seduta dell'Assemblea dei Soci che rinnova il Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio Consultivo uscente è incaricato di organizzare e gestire le elezioni per il Collegio entrante con il supporto logistico del Consiglio Direttivo. In mancanza di un Collegio Consultivo uscente, il Consiglio Direttivo è tenuto a organizzare e gestire una nuova elezione dello stesso alla prima Assemblea dei Soci disponibile, tenendo conto del comma 2 del presente Articolo.
4. Possono candidarsi ed essere eletti – esercitando il diritto di elettorato passivo – i Soci dotati di comprovata esperienza associativa e con una ampia e pregressa conoscenza dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Ai componenti del Consiglio Consultivo si applicano le stesse cause di incompatibilità previste per quelli del Consiglio Direttivo.

Articolo 32 – Competenze

1. Il Collegio Consultivo ha funzione di supporto e consulto a favore degli Organi sociali.

Adriano Giff

2. Nello svolgere le sue funzioni, il Collegio:

- a. vigila sul rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni, e in generale delle fonti elencate nell'art. 1, comma 5;
- b. su richiesta del Consiglio Direttivo o di uno solo dei suoi componenti, esercita un controllo formale sulle deliberazioni e sugli atti adottati dello stesso, esprimendo pareri consultivi prima o in seguito alla loro adozione;
- c. può prendere visione in ogni momento dei Libri sociali e delle scritture contabili, anche chiedendone copie o estratti;
- d. supporta il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle sue funzioni, in linea con i regolamenti interni dell'Associazione;
- e. formula pareri interpretativi non vincolanti delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni, o di altre norme su richiesta del Consiglio Direttivo, di un suo membro, o di almeno un decimo dei Soci;
- f. esercita ogni altra funzione e prerogativa attribuite espressamente dallo Statuto e dai regolamenti interni.

Sezione V – Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

Articolo 33 – Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

1. L'Organo di Controllo, monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci al superamento dei limiti di cui all'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore, al ricorrere del caso di cui al comma 4 dello stesso articolo, o qualora la stessa lo ritenga opportuno.

2. Il soggetto nominato dura in carica due anni ed è rieleggibile; è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, anche fra persone estranee all'Associazione. La carica di componente dell'Organo è incompatibile con ogni altra carica statutaria. Al soggetto nominato si applica l'art. 2399 del Codice civile.

3. L'Organo di Controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo dell'Associazione, nonché sul suo concreto funzionamento;
- b. vigila sull'andamento finanziario dell'Associazione, sulla regolare tenuta delle scritture contabili ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;



- d. può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- e. esercita ogni altra funzione e prerogativa attribuitegli espressamente dalla legge o dal presente Statuto.

4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; in tal caso, l'Organo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile, ed al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea dei Soci nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Adesso
GP

Titolo V – Organi di assistenza del Consiglio Direttivo

Articolo 34 – Organi di assistenza del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo può nominare organi di sostegno per l'esecuzione delle proprie deliberazioni. Tali organi non sono organi sociali e non hanno funzioni deliberative.

Articolo 35 – Assistenti di Portafoglio

1. A seconda delle esigenze, ogni Consigliere può proporre, e il Consiglio Direttivo collegialmente approva tramite delibera, la nomina di uno o più Assistenti di Portafoglio. Essi si occupano dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nell'ambito di Portafogli particolarmente onerosi. Il Consigliere proponente coordina l'attività dell'Assistente di Portafoglio ed è responsabile del suo operato.

2. Possono essere nominati Assistenti di Portafoglio unicamente i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; i regolamenti interni ne disciplinano le modalità.

4. L'incarico dell'Assistente ha la durata di un anno sociale; in ogni caso, esso termina alla prima Assemblea dei Soci successiva alla sua nomina, salvo rinnovo con delibera del Consiglio Direttivo, e decade insieme al Consiglio Direttivo che l'ha nominato.

5. Con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio Direttivo può revocare un Assistente di Portafoglio già nominato.

Articolo 36 – Gruppi di Lavoro

1. Ogni Consigliere può proporre, e il Consiglio Direttivo collegialmente approva tramite delibera, l'istituzione di uno o più Gruppi di Lavoro responsabili per l'espletamento di attività circoscritte nell'oggetto e nella durata, nel caso di:

- a. attività inerenti a un Portafoglio particolarmente oneroso;
- b. progetti e attività di carattere particolare o straordinario.

2. Il Consiglio Direttivo approva collegialmente la nomina di ogni componente del Gruppo di Lavoro.

3. Possono essere nominati membri di un Gruppo di Lavoro unicamente i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; i regolamenti interni ne disciplinano le modalità.

4. Il Gruppo di Lavoro è sottoposto alla supervisione e al coordinamento di uno o più Consiglieri, che sono responsabili del suo operato.

5. Il mandato del Gruppo di Lavoro decade insieme al Consiglio Direttivo che l'ha nominato.

6. Con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, il Consiglio Direttivo può revocare un Gruppo di Lavoro già nominato o uno o più suoi membri, o limitarne i poteri, i compiti e le mansioni assegnati.

Adesso Gyl

Titolo VI – Rapporti con lo EYP Network

Articolo 37 – Partecipazione alla governance dello EYP Network

1. L'Associazione partecipa alla *governance* dello EYP Network, come definita attraverso un processo decisionale democratico, tramite propri rappresentanti individuati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
2. Il Consiglio Direttivo informa tempestivamente i Soci su tale attività e sulle decisioni assunte in tale ambito, secondo le modalità indicate dai regolamenti interni.

Articolo 38 – Regolamenti internazionali

1. L'Associazione si conforma ai regolamenti internazionali adottati democraticamente dagli organi competenti dello EYP Network.



Titolo VII – Libri sociali, obbligazioni e patrimonio

Articolo 39 – Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri sociali:

- Libro dei Soci;
- Registro dei Volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- Libro delle Sedute e delle Delibere dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle Sedute e delle Delibere del Consiglio Direttivo.

2. Un Libro delle Sedute e delle Delibere è inoltre tenuto per ciascun altro Organo sociale a cura dell'Organo stesso a cui si riferisce.

3. L'Associazione dovrà adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

4. A norma dell'art. 15, comma 3, del Codice del Terzo Settore, i Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali e le scritture contabili, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo, nel rispetto della vigente normativa in materia di *privacy* e tutela dei dati personali; quest'ultimo ha il dovere di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Articolo 40 – Obbligazioni, patrimonio e destinazione degli avanzi di gestione

1. L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dagli Organi sociali, nel rispetto delle norme del presente Statuto.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile, immobile e di consumo che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa. Essi sono interamente reinvestiti nelle attività dell'Associazione stessa.

Alba GP

5. Ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunemente denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 41 – Entrate

1. L'Associazione, nel perseguimento delle attività di interesse generale, delle finalità e dei principi contenuti nel presente Statuto, si avvale delle seguenti entrate:

- a. quote e contributi dei Soci;
- b. erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari, legati e in generale contributi rilasciati da terzi o da associati nei confronti dell'Associazione;
- c. ricavi di attività effettuate dall'Associazione, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, o degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, Atto costitutivo o Statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale ai sensi dell' art. 85 del Codice del Terzo Settore;
- d. contributi dell'Unione europea, di altri organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. fondi, contributi e apporti erogati dallo EYP Network per l'attuazione degli scopi sociali e delle attività istituzionali;
- f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni della legge;
- h. entrate e proventi derivanti dalle attività di interesse generale, dalle attività diverse e da iniziative di raccolta fondi, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, ad eccezione dei finanziamenti, infruttiferi, che siano effettuati dai Soci nei confronti dell'Associazione, non sono ripetibili dagli associati stessi (o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, esclusione dell'associato/a dall'Associazione o perdita della qualifica di Socio. La quota e i contributi straordinari dei soci non hanno carattere patrimoniale.

Titolo VIII – Bilancio

Articolo 42 – Bilancio ed esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno sociale, che decorre dal primo settembre di ogni anno al trentuno agosto del successivo.
2. Il Tesoriere provvede alla stesura del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, che sono sottoposti all'approvazione preliminare del Consiglio Direttivo.
3. Il contenuto del bilancio, redatto secondo le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore, deve essere chiaro, trasparente e dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi.
4. Il bilancio consuntivo e quello preventivo, approvati dal Consiglio Direttivo, saranno sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci; essi devono essere allegati all'avviso di convocazione dell'Assemblea.
5. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro tre mesi dal termine dell'esercizio finanziario cui si riferisce in apposita Assemblea ordinaria; il bilancio preventivo deve essere approvato entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Essi verranno di seguito iscritti nel relativo Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, affinché ciascun associato ne possa prendere opportuna visione.

Adamo Gp

Titolo IX - Disposizioni finali

Articolo 43 - Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo, da almeno un decimo dei Soci o, su delega del Consiglio Direttivo, del Collegio Consultivo. Tali proposte devono essere comunicate a tutti i Soci almeno 7 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, corredate da adeguate motivazioni, con modalità specificate dai regolamenti interni.

2. Sulle proposte di modifica può essere richiesto un parere non vincolante al Collegio Consultivo da parte del Consiglio Direttivo o da parte di almeno un decimo dei Soci, purché estranei al Collegio stesso.

3. L'Assemblea straordinaria, regolarmente costituita, approva le modifiche allo Statuto a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti con diritto di voto.

Articolo 44 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, regolarmente costituita, convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento provvede contestualmente a nominare un commissario liquidatore, determinandone i poteri.

3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione e previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi dell'art. 9 del Codice Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto ad uno o più Enti del Terzo settore; in caso di scioglimento, l'ente cui devolvere il patrimonio è individuato dall'Assemblea dei Soci che lo delibera.

Articolo 45 - Terminologia di genere

1. Nel presente Statuto è fatto uso del maschile sovraesteso secondo le disposizioni linguistiche comunemente accettate. Questo non intende discriminare in alcun modo riguardo all'identità di genere di ognuno, ma è unicamente dovuto alla volontà di adeguarsi alle indicazioni della giurisprudenza.